



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE

Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco GILIBERTI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 148 /2025 R. G. Proc. Unit. per l'omologa della piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso

da

GIANFRATE EMILIANO (c.f. GNFMLN77M13B180A),

con l'assistenza dell'OCC Avv. Anna Rita Amati,

rappr. dif. dall'avv.

dell'avv. ILARIA ROMANO e MARILENA PODDI;

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 18/10/2025, da GIANFRATE EMILIANO con l'assistenza dell'avv. Anna Rita Amati professionista nominato da questo Tribunale, consumatore ex art.2, lett. C, CCI sovraindebitato, con il quale ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;

premesso che la domanda risulta corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- vista la relazione redatta dall'OCC/professionista nominato dott./avv., contenente:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'OCC consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ed inoltre che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che con decreto del 6/11/2025 il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;

considerato, altresì, che nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni al piano da parte di dei creditori

considerato, peraltro, che i crediti dall'esecuzione del piano verrebbero soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;

verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;

visto l'art.70 CCI;

OMOLOGA

Il seguente piano di ristrutturazione dei debiti proposto da GIANFRATE EMILIANO:

DICHIARA

chiusa la procedura disponendone,

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC nei registri immobiliari ovvero presso il PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art.70, comma 1, CCI.

Così deciso in Brindisi, in data 09/01/2026.

Il Giudice

Dott. Francesco GILIBERTI